



Claudia Panazzolo
dott. commercialista e revisore legale

Pierluigi Di Bella
controllo di gestione e consulenza finanziaria

Gentili Clienti

Loro Sedi

Newsletter periodica di Studio

Marzo 2025

Sommario di questo numero:

Pec amministratori e Polizze catastrofali

- 1- Obbligo di Pec per amministratori di società
- 2- Polizze rischi catastrofali

Gentili Clienti,

di seguito diamo qualche informazione di carattere fiscale ed operativo in merito alle recenti novità di più generale interesse.

Per maggiori informazioni ed approfondimenti vi preghiamo di contattarci.

1. OBBLIGO DI PEC PERSONALE PER AMMINISTRATORI DI SOCIETA' (Art.1 Comma 860 L.207/2024, Nota MiMiT 12.03.2025 n. 43836)

La Legge Finanziaria 2025 (art.1 comma 860 L. 207/2024) ha esteso agli amministratori di società l'obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) da comunicare al Registro Imprese.

In data 12 marzo 2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato una nota con cui ha fornito i chiarimenti necessari all'applicazione della norma.

Il nuovo obbligo interessa i singoli amministratori e liquidatori di tutte le imprese costituite in forma societaria, tranne le società semplici e i consorzi.

Studio in Via Silvio Pellico 40- 31044 Montebelluna (TV) – tel. 0423 603166

dott. Claudia Panazzolo

cell. 347 1554755 - email. claudia@panazzolo.it

P.iva. 04365380262

Iscrizione Albo Dott. Comm. n. A1301 - Registro Revisori Legali n. 156009



Pierluigi Di Bella

email. info@pidibi.it www.pidibi.it

cell. 348 5522302

P.iva. 04451750261





Claudia Panazzolo
dott. commercialista e revisore legale

Pierluigi Di Bella
controllo di gestione e consulenza finanziaria

L'amministratore o liquidatore che ricopre l'incarico per più società può scegliere di utilizzare un unico indirizzo PEC ovvero comunicare più indirizzi PEC "associati" alle diverse società di cui è amministratore o liquidatore.

In mancanza di un termine normativamente fissato, il Ministero ritiene opportuno che si provveda alla comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori entro il 30.6.2025; in ogni caso sarà richiesto l'indirizzo PEC personale anche in occasione del deposito di pratiche al Registro Imprese in data precedente al 30 giugno.

L'omessa comunicazione dell'indirizzo PEC comporta il rigetto delle domande depositate al Registro Imprese e l'applicazione di una sanzione che va da € 103 a € 1.032.

Si raccomanda a tutti gli interessati di provvedere senza ritardo all'attivazione dell'indirizzo PEC personale e di comunicarlo allo scrivente Studio, che provvederà all'iscrizione presso il Registro Imprese.

L'iscrizione della PEC personale sarà probabilmente richiesta già per il deposito dei bilanci 2024 di prossima approvazione.

2. POLIZZE RISCHI CATASTROFALI (Art.1 commi da 101 a 111 L.213/2023)

La Finanziaria 2024 ha introdotto, in capo alle imprese tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni.

L'obbligo della copertura assicurativa, al momento fissato con scadenza 31.03.2025, interessa i seguenti beni:

- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. l'apposito Decreto che ha definito le "modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali".

Studio in Via Silvio Pellico 40- 31044 Montebelluna (TV) – tel. 0423 603166

dott. Claudia Panazzolo
cell. 347 1554755 - email. claudia@panazzolo.it
P.iva. 04365380262
Iscrizione Albo Dott. Comm. n. A1301 - Registro Revisori Legali n. 156009



Pierluigi Di Bella
email. info@pidibi.it www.pidibi.it
cell. 348 5522302
P.iva. 04451750261





Claudia Panazzolo
dott. commercialista e revisore legale

Pierluigi Di Bella
controllo di gestione e consulenza finanziaria

Come disposto espressamente dal citato Decreto, per le polizze assicurative già in essere, l'adeguamento alle novità in esame decorre a partire dal primo rinnovo.

L'obbligo assicurativo interessa le imprese tenute all'iscrizione nel Registro Imprese con sede legale in Italia o con sede legale all'estero e stabile organizzazione in Italia.

L'obbligo non riguarda gli imprenditori agricoli ex art. 2135, C.c., considerato che per questi è applicabile il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità ex art. 1, commi 515 e seg., Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022).

La copertura assicurativa interessa i beni di cui all'art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo del bilancio, voce B-II, n. 1, 2 e 3, ossia:

1. terreni e fabbricati;
2. impianti e macchinari;
3. attrezzature industriali e commerciali.

Come previsto dall'art. 1 del Decreto in esame, l'obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni "a qualsiasi titolo" impiegate per l'esercizio dell'attività d'impresa, quindi non solo per le imprese proprietarie dei predetti beni, ma anche per quelle che li detengono ad altro titolo (ad esempio, leasing / locazione / comodato).

In caso di mancata stipula della polizza assicurativa, l'inadempimento potrebbe precludere l'accesso a contributi / sovvenzioni / agevolazioni pubbliche, comprese quelle previste in occasione del manifestarsi dell'evento calamitoso / catastrofale.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Si ricorda a tutti i clienti che questa e le precedenti newsletter sono consultabili a questo link:

http://www.pidibi.it/newsletter_10.html

Studio in Via Silvio Pellico 40- 31044 Montebelluna (TV) – tel. 0423 603166

dott. Claudia Panazzolo

cell. 347 1554755 - email. claudia@panazzolo.it

P.iva. 04365380262

Iscrizione Albo Dott. Comm. n. A1301 - Registro Revisori Legali n. 156009



Pierluigi Di Bella

email. info@pidibi.it www.pidibi.it

cell. 348 5522302

P.iva. 04451750261

